



# COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA

c.a.p. 26843 - Provincia di Lodi

Codice Ente 10951

COPIA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 17 del 29-07-2020

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove** del mese di **luglio**, alle ore **21:00**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**.

Seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

<b>SCHIAVI MARCELLO</b>	<b>P</b>	<b>ROSSINI FLAVIO</b>	<b>P</b>
<b>VENERONI AMALIA</b>	<b>P</b>	<b>CAVICCHIA STEFANO</b>	<b>P</b>
<b>VIANI PAOLO</b>	<b>P</b>	<b>CASALI CRISTIANO</b>	<b>P</b>
<b>CAMPAGNOLI FABIO</b>	<b>P</b>	<b>CURTARELLI LUCA</b>	<b>P</b>
<b>TOSI SARA</b>	<b>P</b>	<b>SCARAMUZZI STEFANO</b>	<b>P</b>
<b>FERRARI ROBERTO</b>	<b>P</b>		

Totale Presenti n. 11

Totale Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. GIANLUCA DELFRATE**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **SCHIAVI Dott. MARCELLO**, nella qualità di **SINDACO**, ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno, e sul medesimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 1, commi 738 della Legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 a 783 della medesima Legge n. 160;

**PREMESSO** che l'art. 1, comma 780 della Legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**TENUTO CONTO** che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 3 del 25/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale. Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011.	Esclusi dall'IMU  5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune.	8,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	7,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	8,6 per mille

**TENUTO CONTO** che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27/12/2019 ha confermato inizialmente, per l'anno 2020, le aliquote IMU applicate nell'anno 2019;

**VISTO** che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 4 del 25/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

<i>TIPOLOGIA IMMOBILE</i>	<i>ALiquOTA</i>
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze così come definite ai fini IMU (escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze).	2 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni.	1 per mille
Altri immobili a qualsiasi uso destinati.	0 per mille

**TENUTO CONTO** che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27/12/2019 ha confermato inizialmente, per l'anno 2020, le aliquote TASI applicate nell'anno 2019;

**CONSIDERATO** che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

#### **VISTO:**

- il comma 756 della Legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della Legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera prima del prospetto a produrre effetto non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**VISTO** che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 12.000,00, pari per l'anno 2020 ad euro 12.000,00;

**CONSIDERATO** che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- **abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:** aliquota pari al **5,00** per mille;
- **pertinenze delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** aliquota pari a **5,00** per mille;
- **fabbricati rurali ad uso strumentale:** aliquota pari a **1,00** per mille;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 29-07-2020 COMUNE DI CASTELNUOVO B.A.

- **fabbricati classificati nel gruppo catastale D**, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **8,60** per mille;
- **fabbricati diversi** da quelli di cui ai punti precedenti (seconde case e altri): aliquota pari al **8,60** per mille;
- **terreni agricoli** aliquota pari al **7,60** per mille;
- **aree fabbricabili** aliquota pari al **7,60** per mille;
- **abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato** ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune: **8,60** per mille con **riduzione del 50%** della base imponibile.

Aree fabbricabili	Aree fabbricabili	7,6
Gruppo d	Gruppo d	8,6
Fabbricati	Seconde case	8,6
	Abitazioni principali	0,0
	Pertinenze	0,0
	Fabbricati d	8,6
	Fabbricati rurali	1,0
	Nuda proprietà	0,0
	Abit.princ. a1, a8 e a9	5,0
	Pertinenza a1, a8 e a9	5,0
	Uso gratuito	8,6
	Canone concordato	8,6
Terreni	Agricoli	7,6
	Iap	0,0

**TENUTO CONTO** pertanto che le aliquote IMU per l'annualità 2020 vengono sottoposte a variazione con il solo riferimento ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, inclusi per l'annualità 2019 nella componente TASI;

**VISTO** che la presente proposta di deliberazione viene portata all'attenzione dell'organo consiliare per l'approvazione;

**VISTO** il presente schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Emili Andrea;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica/contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-bis e 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 29-07-2020 COMUNE DI CASTELNUOVO B.A.

Con voti resi in forma palese per alzata di mano: favorevoli undici, astenuti zero, contrari zero, essendo undici i presenti e undici i votanti;

## **D E L I B E R A**

**1) DI APPROVARE** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- **abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:** aliquota pari al **5,00** per mille;
- **pertinenze delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:** aliquota pari a **5,00** per mille;
- **fabbricati rurali ad uso strumentale:** aliquota pari a **4,00** per mille;
- **fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:** aliquota pari al **8,60** per mille;
- **fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti (secondo case e altri):** aliquota pari al **8,60** per mille;
- **terreni agricoli:** aliquota pari a **7,60** per mille;
- **aree fabbricabili:** aliquota pari a **7,60** per mille;
- **abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato** ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune: **8,60** per mille con **riduzione del 50%** della base imponibile.

**2) DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**3) DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente, con separata ed unanime votazione,

## **D E L I B E R A**

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 29-07-2020 COMUNE DI CASTELNUOVO B.A.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente proposta si esprime parere **Favorevole** di regolarità **TECNICO/CONTABILE** ai sensi degli artt. n. 49, comma 1 e n. 147/BIS comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
F.to (DOTT. ANDREA EMILI)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
f.to **SCHIAVI Dott. MARCELLO**

Il Segretario Comunale  
f.to **DOTT. GIANLUCA DELFRATE**

---

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 12/08/2020.

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addi, 12/08/2020

Il Segretario Comunale  
**DOTT. GIANLUCA DELFRATE**

---

**ESECUTIVITA' (Art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)**

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in data 29-07-2020, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi, 12/08/2020

Il Segretario Comunale  
f.to **DOTT. GIANLUCA DELFRATE**